



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Regione Calabria



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA E L'INPS
PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
SANITARI IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE (ART.18, COMMA 22, D.L. 6 LUGLIO 2011, N.
98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111) ED HANDICAP
(LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992)

TRA

L'INPS Direzione Regionale Calabria in seguito chiamata più brevemente INPS, C.F. 80078750587 rappresentata per il presente atto dal Direttore Regionale pro tempore Giuseppe Greco, nato a Nicastro il 31/08/1960 e domiciliato per la carica presso la Sede regionale sita in Catanzaro, viale Tommaso Campanella n.11

E

La **Regione Calabria** in seguito chiamata più brevemente Regione o, congiuntamente a INPS, "le Parti", con sede in Catanzaro, C.F. 97090980794, rappresentata per il presente atto, dal dott. Roberto Occhiuto, Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, a norma dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 159/2007 nominato con delibera del C.d.M. del 4.11.2021 e domiciliato per la carica presso la Regione Calabria, sita presso la Cittadella Regionale – Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro.

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici;
- il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti";
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

- l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'integrazione delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali con un medico dell'INPS quale componente effettivo ed attribuisce altresì all'INPS la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- l'articolo 20, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 78/2009, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, il quale provvede poi a trasmetterle alle Aziende Sanitarie Locali;
- il successivo comma 4 del medesimo articolo 20, il quale, al fine di migliorare, semplificare ed uniformare su tutto il territorio nazionale il procedimento di concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità - nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale - rimanda ad un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei citati procedimenti, stabilendo inoltre che con successive convenzioni tra l'INPS e le regioni saranno regolati gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile;
- l'art.18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale - ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità - dispone che le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;

- l'art.25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 che ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura" e che "la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale"; tale norma ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare il sistema della doppia visita, ASP e Inps;
- la determinazione del Presidente INPS n. 141 del 13 settembre 2017, avente ad oggetto lo schema di convenzione INPS-Regioni per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ex art.18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n.111;
- la Convenzione siglata in data 20 dicembre 2020 tra l'INPS e la Regione Calabria per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile (art.18, comma22, D.L.6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge n.111/2011) e handicap (Legge n.104/1992) fino al 31 dicembre 2021;
- le Convenzioni precedenti stipulate in materia tra le medesime Parti;
- la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione INPS (ex D.I. 14/03/2019) n.157 dell'11 dicembre 2019 con la quale è stata conferito all' Ing. Giuseppe Greco l'incarico dirigenziale generale denominato "Direzione regionale Calabria";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 4.11.2021 con il quale il dr. Roberto Occhiuto è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria;

CONSIDERATO

- che il ruolo delle Regioni in ambito sanitario, a seguito della modifica costituzionale del 2001 e fatte salve le competenze attribuite allo Stato, viene declinato anche negli ambiti della negoziazione regionale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di salute ed organizzativi definiti dalla programmazione sociosanitaria regionale;

- che i più recenti provvedimenti legislativi dello Stato rafforzano il ruolo dell'INPS nei procedimenti per l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'intento di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il relativo procedimento, evitandone la frammentazione tra più amministrazioni, e di favorirne lo svolgimento efficace, efficiente, ed economico;
- che anche l'attribuzione all'Inps dell'accertamento sanitario definitivo e della verifica della permanenza degli stati d'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è volta al perseguimento del medesimo obiettivo;
- che sia l'implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione del procedimento di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, fondato sull'accrescimento dei compiti dell'INPS, sia lo sviluppo di una logica di sistema fra INPS e Regioni in materia, appaiono obiettivi largamente condivisi, nell'ottica del miglioramento dei relativi servizi;
- che la Commissione Medica Superiore INPS è garante dell'uniformità della prassi accertativa e della corretta applicazione dei principi valutativi medico-legali su tutto il territorio nazionale;
- che risponde appieno alle esigenze sopra rappresentate il completamento del percorso di omogeneizzazione degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, tramite la stipula di apposito Protocollo, con il quale la Regione affida all'INPS l'esercizio delle proprie funzioni in materia;
- che la riorganizzazione dei processi di invalidità civile, affidando agli attori pubblici coinvolti il compito di rendere integrati e coerenti i rispettivi apporti procedurali, comporta una maggiore vicinanza del servizio all'utenza;
- che, in tale ottica, la Direzione regionale INPS ha sottoscritto con il Comune di Diamante un accordo per consentire alla Commissione medico legale di poter visitare i richiedenti prestazioni di invalidità civile residenti nel comprensorio dell'area tirrenica cosentina, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, senza richiedere loro di spostarsi verso il Centro medico legale Inps di Cosenza per fruire di tale servizio;
- che, in prospettiva, analoghe iniziative potranno essere eventualmente valutate, di concerto con gli Organi preposti della Regione Calabria, per essere replicate anche in altri contesti territoriali;

- che vi è la necessità di disciplinare la copertura dei costi che l'Istituto è tenuto a sostenere in conseguenza delle ulteriori attività da svolgere per effetto dell'affidamento convenzionale delle stesse da parte delle Regioni/Aziende Sanitarie Provinciali all'INPS;
- che l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile (art.18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge n.111/2011) e handicap (Legge n. 104/1992), con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra l'INPS e la Regione CALABRIA e delle successive Convenzioni annuali con il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie Provinciali, ha confermato che lo svolgimento da parte dell'INPS dell'intero procedimento ha prodotto indiscutibili vantaggi per l'utenza, derivanti da un flusso procedurale semplificato, in linea con le esigenze di razionalizzazione e di unificazione del procedimento, di cui al richiamato art. 18, comma 22 del D.L. n. 98/2011, convertito in con modificazioni dalla Legge n.111/2011;
- che è obiettivo e interesse di entrambe le Parti mantenere i tempi medi sanitari di accertamento entro i termini normativamente previsti;
- che l'attribuzione esclusiva delle funzioni di accertamento presso INPS ha ridotto i tempi di definizione della fase sanitaria;
- che la Determinazione presidenziale n. 141 del 13 settembre 2017 ha stabilito che il costo sostenuto dall'INPS per singolo verbale sanitario è pari a €40,86, che il costo annuo complessivo è definito da detto importo moltiplicato per il numero di domande pervenute nell'anno precedente per ciascuna tipologia di accertamento sanitario, che lo stesso è ridotto nella misura in cui le Regioni forniscano risorse umane e logistiche.
- che ricorrono i presupposti per proseguire la Convenzione in atto sino al 31 dicembre 2022;

RITENUTO

- per le finalità e le motivazioni sopra indicate, che rispondono a criteri di semplificazione delle procedure a favore dell'utenza e di contenimento dei costi dell'attività delle Commissioni mediche delle ASP gravanti sul Servizio Sanitario Regionale, di convenire sino al 31 dicembre 2022, l'affidamento all'Inps delle funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, già demandate alla competenza delle Commissioni mediche delle ASP della Regione Calabria.

DATO ATTO

- che il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, ritiene di dover rinnovare l'attribuzione all'INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia d'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, disabilità ed handicap, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 22 del D.L. n. 98/211, convertito dalla L.211/2011;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Natura del preambolo)

Quanto sin qui premesso forma parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, le Parti disciplinano l'affidamento dalla Regione all'Inps delle funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile e sordità, handicap e disabilità di competenza delle Aziende Sanitarie provinciali della Calabria, con le modalità di seguito indicate.
2. Dalla data dell'inizio dell'esercizio delle funzioni previsto dall'art.3 della presente convenzione, le Aziende Sanitarie della regione, in continuità con la situazione attuale, non esplicheranno più alcuna attività connessa all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 per le domande presentate a partire da tale data e l'INPS proseguirà nella gestione delle nuove domande di accertamento.
3. Le attività di primo accertamento sanitario, oggetto della presente convenzione, si svolgeranno nelle strutture INPS della Calabria, o in eventuali diverse sedi che dovessero essere individuate da specifici accordi.

Articolo 3

(Esercizio delle funzioni)

1. L'INPS eserciterà le funzioni di cui all'art.2 a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza delle relative attività, avvalendosi delle proprie strutture e risorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del personale delle Aziende indicate nella presente

convenzione.

2. Le funzioni di accertamento delle domande eventualmente ancora giacenti, presentate prima del 1° dicembre 2017, restano a carico delle ASP che ultimeranno il procedimento di accertamento secondo le modalità vigenti antecedentemente all'affidamento delle attività in convenzione. Resta a carico delle stesse Aziende l'eventuale responsabilità legata a ritardi o altre inadempienze connesse all'espletamento del procedimento.

Articolo 4 **(Obblighi delle parti)**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione impegna le ASP interessate e sottoscrittrici:
 - a completare nel più breve tempo possibile l'accertamento nei confronti dei soggetti già sottoposti a visita, il cui verbale non sia stato ancora concluso alla data di decorrenza del presente protocollo di intesa. I verbali relativi a tali accertamenti dovranno essere trasmessi all'INPS per il giudizio definitivo;
 - a sottoporre a visita sanitaria, secondo la normativa vigente, tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di accertamento precedentemente alla data del subentro dell'Istituto.
2. Restano a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali la gestione e gli oneri di eventuali controversie relative a ritardi o altri disservizi nelle attività svolte dalle Aziende stesse, precedentemente alla data del subentro o successivamente per le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità giacenti a tale data.
3. L'Inps si impegna a mettere a disposizione delle ASL competenti i verbali sanitari degli accertamenti effettuati, con modalità da definirsi a livello territoriale;
4. La REGIONE e le ASP si impegnano a non autorizzare i propri medici dipendenti che hanno fatto parte delle commissioni mediche integrate per l'accertamento dell'invalidità civile negli ultimi 3 anni, all'esercizio dell'attività di CTU nelle ipotesi di contenzioso giudiziario relativo agli accertamenti affidati in convenzione all'Istituto.

Articolo 5 **(Oneri)**

1. L'affidamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente convenzione è a titolo oneroso.
2. La Regione si impegna a versare all'Istituto per lo svolgimento delle predette funzioni un contributo annuo individuato nella seguente misura: costo di € 40,86 per singolo verbale

sanitario moltiplicato per il numero delle domande per ciascuna tipologia di accertamento sanitario, riferito all'anno precedente alla stipula della convenzione.

La tabella, per singola ASP, riferita all'anno 2020 è la seguente:

DOMANDE 2020	78.488
ASP Catanzaro	13.154
ASP Cosenza	27.899
ASP Crotone	7.216
ASP Reggio Calabria	22.805
ASP Vibo Valentia	7.414

3. Il Costo totale della Convenzione viene quindi determinato in **€uro 3.207.020** (78.488x €.40,86)
4. Tale contributo annuo, da porsi a carico del bilancio di ogni singola ASP potrà essere ridotto della somma pari al costo del personale messo a disposizione dalle ASP e dedicato alle funzioni della presente Convenzione (medici specialistici in oculistica ed otorinolaringoiatria, operatori sanitari e sociali, specialisti in medicina legale e medici componenti di Commissione, medici di categoria, infermieri professionali, personale amministrativo).
5. Tale contributo verrà corrisposto a chiusura dell'anno di riferimento della presente Convenzione secondo le modalità previste dagli accordi sottoscritti con le singole ASP.
6. Le ASP, a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre a fornire i medici specialisti e operatori sanitari/sociali secondo i calendari delle sedute, metteranno a disposizione personale medico/infermieristico/amministrativo con oneri a proprio carico, da collocare in distacco presso l'INPS, sostenendone il relativo costo. Le modalità del predetto distacco saranno regolamentate da apposito Protocollo sottoscritto tra INPS, Commissario ad acta e ASP del SSR.
7. La quantificazione degli oneri sarà rivista in sede di rinnovo della convenzione sulla base del consolidamento dei costi sostenuti dall'Istituto in relazione al numero effettivo delle domande pervenute nel periodo di vigenza della convenzione medesima per ciascuna tipologia di accertamento sanitario.

Articolo 6

(Obblighi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla Protezione dei dati -

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel D.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. L'INPS, una volta acquisiti i dati, è Titolare del relativo trattamento e assicura che gli stessi non saranno utilizzati per motivi diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente a quanto strettamente connesso agli scopi di cui al presente protocollo.
3. L'INPS provvederà, altresì, a che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge e si impegna ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la propria autorità in qualità di persone autorizzate e avranno accesso ai dati stessi.

Articolo 7

(Referenti responsabili del Protocollo d'intesa)

1. Le Parti nominano quali referenti responsabili della gestione della presente convenzione:
 - l'ing. Giuseppe Greco, in rappresentanza dell'INPS Calabria;
 - il dott. Roberto Occhiuto in rappresentanza della Regione Calabria.

Articolo 8

(Monitoraggio)

1. L'INPS e la Regione Calabria avvieranno forme di monitoraggio e di verifica delle attività previste nel presente accordo mediante una commissione formata dai referenti di cui all'art.7 nonché da due funzionari designati dall'INPS, un funzionario designato dalla Regione e uno designato da ciascuna delle ASP interessate.
2. Le parti si riservano altresì di definire, durante la vigenza del presente accordo, ulteriori forme di collaborazione al fine di consentire l'utilizzo da parte delle Commissioni mediche INPS di medici specialisti afferenti al ruolo regionale del S.S.R. per l'integrazione delle Commissioni INPS in materia di cecità e sordità e per l'effettuazione di accertamenti specialistici presso le strutture ASP.

Articolo 9
(Durata, modifica)

1. La presente Convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2022, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata di volta in volta fermo restando quanto previsto all'art. 5 comma 6, in merito alla quantificazione dei costi effettivamente sostenuti dall'Istituto, anno per anno, per un ulteriore periodo di 2 anni, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 15 giorni prima della scadenza della convenzione, con scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo PEC.

Catanzaro, 31 dicembre 2021

Per la Regione Calabria

Il Commissario ad acta

Dott. Roberto Occhiuto

Per l'INPS

Il Direttore regionale Calabria

Ing. Giuseppe Greco